



UNIVERSITÀ
di VERONA

Accordo quadro

per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio sanitario regionale che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei Corsi di studio universitari per le professioni sanitarie

tra

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

e

l'Università degli studi di Verona (CF. 93009870234) con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Nicola Sartor.

Regione del Veneto e Università degli studi di Verona, come sopra rappresentati,

visti

- gli artt. 16, 18, comma 3, e 29 della legge n. 240/2010, recante «norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- lo Statuto dell'Università degli studi di Verona;
- il Regolamento dell'Università degli studi di Verona per la chiamata di professori universitari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
- il d.lgs. n. 49/2012, recante la «disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 240/2010, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lett. b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lett. b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
- il d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, recante «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
- i decreti M.I.U.R. 8 gennaio e 19 febbraio 2009;
- il decreto M.I.U.R. n. 1059/2013, a rubrica «autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al d.m. n. 47/2013»;
- le vigenti linee generali di indirizzo della programmazione delle Università;
- l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i.;
- la l.n. 251/2000, recante la «disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;
- la l.r. del 28 dicembre 2018, n. 48, recante il «Piano socio sanitario regionale 2019-2023»;

considerato che:

- il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 evidenzia come la formazione dei professionisti sanitari sia resa possibile attraverso una stretta collaborazione tra Servizio Sanitario regionale e Università, che consente, attraverso la compenetrazione della funzione didattica con l'assistenza, lo sviluppo di professionisti competenti rispetto ai bisogni clinico-assistenziali espressi dagli assistiti nei vari contesti sanitari;

- le Aziende sanitarie costituiscono sedi di svolgimento dei corsi di laurea universitari per le professioni sanitarie e la Regione, conformemente a quanto dispone l'art. 3, comma 2, della l. n. 251/2000, persegue lo scopo di contribuire alla tutela del diritto alla salute del cittadino anche nella forma del concorso alle spese occorrenti per la didattica funzionale alla formazione del personale tecnico-sanitario, finanziando così interamente i corsi di studio delle Professioni sanitarie che trovano svolgimento presso le Aziende sanitarie a ciò autorizzate;
- Regione del Veneto e Università degli studi di Verona prendono atto della sussistenza di una situazione di carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei "requisiti di docenza" ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio universitari delle Professioni sanitarie che si svolgono presso le Aziende sanitarie a ciò autorizzate, e convengono sulla necessità di assumere iniziative finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate onde assicurare il mantenimento di appropriati livelli quantitativi e qualitativi di soggetti muniti di laurea e di garantire l'espletamento dei corsi universitari in conformità agli standard normativamente previsti;
- Regione e Università degli studi di Verona convengono, quindi, sull'esigenza di garantire la funzione di alta formazione propria dell'Università, di salvaguardare l'offerta formativa, di conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, di favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti che scelgono strutture universitarie del territorio veneto;
- l'Università non è in grado di integrare il corpo docente, come le esigenze della didattica richiederebbero, con le risorse a essa proprie o di cui dispone;
- Regione e Università degli studi di Verona convengono di valorizzare alcune figure scientifico-professionali necessarie per lo svolgimento delle attività formative in campo medico e sanitario, in particolare nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nel corso di laurea in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione, attualmente presenti nel personale ospedaliero ma temporaneamente assenti nel personale universitario;
- l'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010 prevede la possibilità, per le Università, di chiamare professori e di attribuire contratti ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, a carico totale di soggetti pubblici diversi dalle Università medesime, previa stipula di convenzioni aventi i contenuti di cui al d.lgs. n. 42/2012 e al Regolamento di Ateneo richiamati in premessa;
- a fronte del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario da parte di non pochi medici in servizio presso il servizio sanitario regionale, che hanno saputo integrarsi con i gruppi di ricerca universitari così sviluppando specifiche attitudini ad integrazione dell'impegno assistenziale, la Regione esprime la volontà di continuare a sostenere gli oneri del relativo trattamento economico e retributivo, laddove, a seguito dei procedimenti di chiamata di competenza dell'Università, matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il loro transito nei ruoli della docenza universitaria, a condizione che essi continuino a prestare l'attività assistenziale da essi svolta nell'ambito del Servizio sanitario regionale e prestino attività di ricerca e di didattica nei corsi universitari per le professioni sanitarie dell'Università degli studi di Verona;

visto e considerato quanto sopra, la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Verona
convengono quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro e assurgono a criterio per la sua interpretazione e applicazione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto l'assunzione da parte della Regione del Veneto dell'obbligo di sostenere – sulla base di convenzioni che saranno successivamente stipulate nel quadro della disciplina oggi vigente (art. 18 l. n. 240/2010; art. 5 d.lgs. n. 49/2012; Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata

di professori di prima e seconda fascia) – gli oneri finanziari altrimenti a carico dell'Università degli studi di Verona per l'assunzione e il mantenimento nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio sanitario regionale che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario, e ciò a condizione che detto personale continui a prestare attività assistenziale nell'ambito del Servizio sanitario regionale e allo scopo che detto personale concorra a garantire il “numero minimo di docenti di riferimento” previsto dall'ordinamento universitario per le professioni sanitarie.

2. L'impegno finanziario della Regione, che sarà trasfuso nelle convenzioni attuative di cui al successivo art. 3, sarà legato alla vita professionale residua del personale che transiti dai ruoli del Servizio sanitario regionale ai ruoli universitari e sarà condizionato alla continuazione, da parte di detto personale, dell'attività assistenziale a favore del Servizio sanitario regionale, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica nei corsi per le professioni sanitarie dell'Università degli studi di Verona.

3. L'impegno finanziario della Regione sarà a copertura delle seguenti voci:

- a) retribuzione base relativa alla classe di appartenenza;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) assegno aggiuntivo (assegno di tempo pieno);
- d) tredicesima mensilità;
- e) contributo tesoro, contributo opera previdenza, imposta regionale sulle attività produttive;
- f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite.

Articolo 3

(Finalità e attuazione dell'accordo quadro)

1. L'impegno finanziario della Regione di cui al presente accordo quadro sarà finalizzato a garantire la funzione di alta formazione dell'Università degli Studi di Verona nella forma dell'assunzione, da parte della Regione, degli oneri e dei costi conseguenti alla eventuale chiamata da parte dell'Università, in qualità di professori universitari, di dipendenti del Servizio sanitario regionale del Veneto che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai quali affidare funzioni didattiche nei corsi di studio delle professioni sanitarie, a condizione che essi continuino a prestare attività assistenziale nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

2. In attuazione del presente Accordo Regione del Veneto e Università degli studi di Verona individueranno il numero dei dipendenti del Servizio sanitario regionale che, in esito ai procedimenti di chiamata di competenza dell'Università, potranno essere chiamati alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata, mediante intesa da perfezionare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo tra le strutture a ciò competenti secondo il rispettivo ordinamento.

3. Si precisa sin d'ora che le strutture competenti sono, per la Regione del Veneto, la Direzione regionale per la Sanità e il Sociale, e, per l'Università, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, previo raccordo con il Dipartimento di riferimento per i corsi per le professioni sanitarie e con gli altri Dipartimenti raggruppati nella Scuola cui potrebbero afferire, secondo l'ordinamento universitario, i docenti che presteranno attività didattica nei corsi universitari per le professioni sanitarie.

4. A valle dell'intesa così raggiunta saranno stipulate, da parte degli organi competenti, le convenzioni di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010, 2, comma 5 del Regolamento dell'Università degli studi di Verona per la chiamata di professori universitari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, e 5 d.lgs. n. 49/2012.

5. Decorsi due anni dall'applicazione del presente Accordo in forza della conclusione dei procedimenti di chiamata di competenza dell'Università, la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Verona, previa ricognizione dell'entità numerica dei docenti universitari attivi presso i corsi universitari per le professioni sanitarie e della riconosciuta necessità di sua implementazione, potranno estendere con successive intese l'applicazione della presente convenzione nella misura che sarà ritenuta necessaria.

Articolo 4
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie che la Regione si impegna, con il presente Accordo, a mettere a disposizione dell'Università degli studi di Verona per le finalità di cui agli articoli che precedono saranno quantificate in esito all'intesa di cui all'art. 3, comma 2, in funzione della stipula delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, che precedono.

Articolo 5
(Erogazione del finanziamento)

1. Le risorse finanziarie che la Regione del Veneto si impegna, con il presente Accordo, a mettere a disposizione dell'Università degli studi di Verona saranno trasferite all'Università con cadenza annuale, entro il primo mese dell'esercizio finanziario a partire dal quale la chiamata da parte dell'Università produrrà effetti.

Articolo 6
(Adempimenti dell'Università)

1. L'Università attiverà i procedimenti di sua competenza nel puntuale rispetto delle pertinenti disposizioni normative, previa stipula della convenzione di cui all'art. 3, comma 4, che precede.
2. L'Università si avvarrà dell'attività didattica dei docenti che saranno chiamati in esito ai procedimenti di chiamata di sua competenza, e nel quadro delle convenzioni di cui all'art.3, comma 4, che precede, nell'ambito dei corsi per le professioni sanitarie.
3. L'Università fornisce annualmente alla Regione del Veneto la rendicontazione dell'attività didattica svolta presso i Corsi per le professioni sanitarie dal personale cui si riferisce il presente Accordo.

Articolo 7
(Referente dell'Accordo quadro)

1. Per l'Università degli Studi di Verona, referente per il presente Accordo per tutta la sua durata è il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, che assume l'obbligo di vigilare sulla sua piena e corretta applicazione.
2. Per la Regione del Veneto, referente per il presente Accordo per tutta la sua durata è il Direttore generale per la sanità e il sociale, che assume uguale obbligo.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente Accordo quadro, in quanto funzionale al perseguimento degli obiettivi del vigente Piano socio-sanitario regionale, sarà soggetto a revisione nel caso di mutamento di indirizzo strategico regionale quanto all'ambito cui esso si riferisce.

Articolo 9
(Revoca)

1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito o in caso di mancato rispetto delle finalità di cui al presente Accordo, che venisse accertato in esito a contraddittorio procedimentale con l'Università degli studi di Verona, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 10
(Modifiche)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo quadro dovranno essere effettuate per iscritto e approvate specificamente, in forma scritta, dalle Parti.

Articolo 11

(Conflitto o convergenza di interessi)

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto o convergenza di interessi con i soggetti nei cui confronti potranno prodursi, in conseguenza dell'intesa di cui all'art. 3 che precede, gli effetti del presente Accordo quadro.

Articolo 12

(Clausola compromissoria)

1. Le parti concordano di definire in via stragiudiziale, secondo il canone della *bona fides* oggettiva, eventuali divergenze che potessero sorgere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungerne in questo modo la definizione, le conseguenti controversie dovranno essere risolte in sede giurisdizionale.

Articolo 13

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione del Veneto potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e della documentazione afferente all'impiego della docenza universitaria per la cui remunerazione essa si assume impegni finanziari.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università degli studi di Verona e la Regione del Veneto dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato decreto legislativo.

Articolo 15

(Spese)

1. Il presente Accordo quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.
2. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università.

Per la Regione del Veneto
f.to digitalmente
Il Presidente
Dott. Luca Zaia

Per l'Università degli Studi di Verona
f.to digitalmente
Il Magnifico Rettore
Prof. Nicola Sartor